

UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

per l'Unione Comuni del Sorbara ed i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO E L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA MEDIANTE PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO

CIG 9886861FC9

CUP F59J21010380004

CUI S00668130362202100004

PREMESSE

Con determina a contrarre n. 83 del 15/03/2023, a firma del Responsabile del servizio assetto e utilizzo del territorio, il Comune di Comune di San Felice sul Panaro ha stabilito di affidare la concessione in oggetto e di dare mandato alla Centrale unica di Committenza, attivata tramite convenzione, assunta al protocollo dell'Unione del Sorbara n. 2823 del 07/02/2023, presso il Servizio Appalti dell'Unione Comuni del Sorbara, di espletare il procedimento di gara. L'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di San Felice sul Panaro e l'effettuazione di interventi di efficienza energetica avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 183 comma 4, 5 e 6 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti, e sarà da esperirsi secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati nel presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

L'affidamento della concessione ai sensi dell'articolo 164 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite finanza di progetto di cui all'articolo 183, comma 15, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il presente affidamento, mediante finanza di progetto, recepisce quanto contenuto nel Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico dell'11 aprile 2008, ed in particolare l'art. 2 che disciplina i "criteri ambientali minimi" (C.A.M.).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, per le fasi diverse dalla procedura di gara, è l'Ing. Aragone Anna, dipendente del Comune di San Felice sul Panaro in qualità di Responsabile d Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio. Ai sensi dell'art. 31 comma 14 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla fase della procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, di competenza della Centrale Unica di Committenza, è il dott. Stefano Sola, responsabile della medesima Centrale Unica di Committenza.

Il presente disciplinare contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di San Felice sul Panaro, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

La presente procedura di gara ai sensi degli artt. 40 e 58 d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sarà interamente gestita con sistema telematico (piattaforma accessibile all'indirizzo sul sito di SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/).

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- a) Capitolato Speciale di Appalto;
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara e allegati.
- d) Progetto di fattibilità avanzato dal soggetto promotore, così come approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 24/06/021, come di seguito dettagliato:

- 1. Relazione tecnica e specifiche
- 2. Planimetrie stato di progetto (n. 7 tavole)
- 3. Studio di prefattibilità
- 4. Planimetria impianti di illuminazione e F.M. accessori
- 5. Computo metrico estimativo
- 6. Quadro economico di spesa
- 7. Prime indicazioni piano sicurezza e coordinamento
- 8. Piano Economico finanziario e Asseverazione
- 9. Capitolato prestazionale e descrittivo
- 10. Matrice rischi
- Schema di contratto

- e) Relazione sulla proposta ad iniziativa privata ai sensi dell'art. 183 comma 15 D. Lgs. 50/2016 redatta da Studio Legale Tributario CDA;
- f) Valutazione della proposta di PPP del proponente compiuta da AESS;
- g) Patto di integrità;
- h) Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici adottato dalla stazione appaltante della Giunta Comunale n. 27 del 06/03/2014 reperibile al seguente link:
<https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpsanfelicepanaro/publicArea/FileSystemExplorer.jsf?baseDirId=3&directory=DisposizioniGenerali/CODICEDICOMPORTAMENTONTO>

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) denominati “Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica”, approvati con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017 e integrati con DM 28 marzo 2018, in G.U. n. 98 del 28 aprile 2018 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica”.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.unionedelsorbara.mo.it> in Amministrazione trasparente – nella sezione “Bandi e contratti” nonché sul sito di SATER https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e <https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpsanfelicepanaro/publicArea/AmministrazioneTrasparente.jsf?paramid=87>

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “Quesiti”, presente sulla piattaforma Sater, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima direttamente sulla Piattaforma Sater.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sater, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sater le comunicazioni verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto la concessione del servizio di pubblica illuminazione e realizzazione di interventi di efficienza energetica sugli impianti di pubblica illuminazione del Comune di San Felice sul Panaro, finanziati mediante finanza di progetto, avendo come oggetto quanto segue:

- Progettazione definitiva ed esecutiva - conformemente alle schede 10 e 11 allegate ai Criteri Ambientali minimi approvati con DM 28 Marzo 2018 in GU n. 98 del 28/04/2018, nonché ai Criteri Ambientali minimi di cui al Decreto 27 Settembre 2017 degli interventi di efficienza energetica sugli impianti di illuminazione pubblica;
- Realizzazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo e conformi a quanto previsto nello studio di fattibilità degli interventi di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione inclusi sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi, sistemi di telegestione e regolazione dei flussi, comprensivi della predisposizione della rete necessaria al funzionamento dei servizi offerti e della connettività della rete alla telegestione e al telecontrollo del servizio e della rete.
- Gestione degli impianti di illuminazione pubblica, comprendente la conduzione degli impianti, la manutenzione, ivi inclusa la verifica periodica degli impianti e un report periodico dei consumi;
- Censimento o aggiornamento almeno di livello 2 - così definito ai sensi dei Criteri Ambientali minimi approvati con DM 28 Marzo 2018 in GU n. 98 del 28/04/2018 degli impianti di illuminazione pubblica;
- La fornitura di energia elettrica per l'alimentazione degli impianti di illuminazione pubblica ed eventualmente per l'alimentazione degli impianti di segnaletica luminosa.

I Servizi dovranno essere erogati su tutti i punti luce di proprietà comunale, sono esclusi pertanto quelli di proprietà di terzi, fatta eccezione per la fornitura di energia prevista anche per questi ultimi.

Tutte le attività oggetto di affidamento dovranno essere svolte in conformità ai Criteri Ambientali Minimi di settore, quali:

- L'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017 e s.m.i.);
- servizio di illuminazione pubblica (approvato con DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018 e s.m.i.).

PRELAZIONE DEL PROMOTORE

Nel caso in cui il Promotore, ditta AeB Energie srl, con sede a Mirandola (MO) Via Maestri del Lavoro n. 38, non risulti aggiudicatario, potrà esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta di aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte dall'aggiudicatario provvisorio.

Se il soggetto promotore sopra citato non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario provvisorio, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti dell'articolo 183, comma 9 (nella misura massima del 2,5% del valore dell'investimento), che ammonta a Euro 25.000,00 oltre iva 22%.

Laddove, viceversa, eserciti il proprio diritto di prelazione sulla proposta dell'aggiudicatario provvisorio, sarà quest'ultimo ad avere diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese sostenute (da documentare e giustificare) per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui all'articolo 183, comma 9, del D. Lgs. N°50/2016.

Qualora il promotore non eserciti il proprio diritto di prelazione, l'Amministrazione concedente nomina concessionario l'aggiudicatario provvisorio.

La stipulazione del contratto di concessione potrà avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e poi esecutivo, previa formalizzazione dell'aggiudicazione della concessione con atto del responsabile del settore.

Si precisa, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 50/2016, che la gara non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva), attesa, altresì, l'unitarietà della progettazione esecutiva e delle relative lavorazioni.

IMPORTO, FINANZIAMENTO E DURATA DELLA CONCESSIONE, OPZIONI

L'importo complessivo è di **Euro 6.186.980,00** oltre iva. Tale importo è stato calcolato come sommatoria del Canone annuo iniziale di Partenariato Pubblico Privato da corrispondere al concessionario da parte dell'Ente per tutta la durata della concessione (20 anni).

Oltre tale canone al concessionario saranno riconosciuti per intero gli eventuali ricavi derivanti dalla commercializzazione sul mercato dei titoli di efficienza energetica derivanti dall'avvenuta riqualificazione degli impianti, il cui raggiungimento rimane a rischio e spese dell'aggiudicatario

IL CANONE ANNUO POSTO A BASE DI GARA COME DESUNTO DALLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO E' COSI' DETERMINATO:

Importo canone annuo a base di gara: Euro 307.724,00 oltre iva

Importo annuo oneri della sicurezza: Euro 1.625,00 oltre iva

Importo totale annuo canone di concessione: Euro 309.349,00 oltre iva

Il canone sarà corrisposto alle condizioni e secondo le modalità previste dalla bozza di convenzione della proposta di finanza approvata e posta a base di gara

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di Euro 14.861,13 oltre IVA /anno.

IMPORTO DELL'INVESTIMENTO A CARICO DEL CONCESSIONARIO PREVISTO NELLA PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO: Euro 1.155.948,32 oltre iva

IMPORTO LAVORI (compresi oneri sicurezza): Euro 1.008.975,22 oltre iva, di cui €. 981.831,82 per lavori ed €. 27.143,40 per oneri di sicurezza (importo della manodopera €. 196.366,36)

SPESA PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA ED ELABORAZIONE FINANZIARIA: Euro 25.000,00 oltre iva;

SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, COLLAUDI, ART. 113 DLGS 50/2016, ECC: Euro 30.000,00 oltre iva;

POLIZZE E FIDEIUSSIONI: Euro 5.000,00

INDENNIZZO DA RICONOSCERE AL GESTORE USCENTE EX ART 176, COMMA 5 BIS D. Lgs. 50/2016: Euro 86.973,10.

L'indennizzo di cui al precedente punto 2.3.5 da riconoscere al gestore uscente ex art. 176 comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (previsto nel Piano Economico finanziario allegato alla proposta di finanza di progetto) è stato calcolato alla data del 11/12/2020.

Il medesimo, ad oggi, non è più dovuto essendo tale quota estinta al 31/12/2022, ovvero alla naturale scadenza del contratto sottoscritto con il gestore uscente ma in essere al momento della presentazione della proposta di finanza di progetto;

L'importo dell'indennizzo sopra citato pertanto è ad oggi pari a 0 ed in base a tale valore ed allo sconto offerto in sede di gara, verrà ricalcolato il canone annuale di gestione da riconoscere all'aggiudicatario mantenendo gli stessi tassi e gli altri indici finanziari di redditività previsti dal Piano Economico Finanziario presentato in fase di gara dal soggetto aggiudicatario dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà erogato all'appaltatore un'anticipazione del prezzo alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è pari a 20 anni dalla data di consegna del servizio;

OPZIONI

La stazione appaltante si riserva di affidare previa procedura negoziata diretta ai sensi dell'art. 63 comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'operatore affidatario del presente appalto, l'esecuzione di opere aggiuntive quali estendimenti e o opere non previste nello studio di fattibilità posto a base di gara secondo quanto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario. Importo indicativo e non vincolante per la stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicatario dell'appalto dell'opzione per tutta la durata della concessione: Euro 200.000,00 + iva.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È ammessa la partecipazione dei soggetti in raggruppamento temporaneo anche se non ancora costituiti. In tal caso, ai fini dell'ammissibilità, le dichiarazioni, unitamente alle varie componenti dell'offerta, devono essere sottoscritte da tutti i soggetti impegnati a costituire il raggruppamento.

Dovrà inoltre essere riportata l'indicazione di tutti i soggetti che, in caso di aggiudicazione, costituiranno il raggruppamento. In tal caso l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. La documentazione amministrativa dovrà essere integrata della dichiarazione con la quale gli stessi operatori economici, in caso di aggiudicazione, si impegnano a costituire il raggruppamento, con la specificazione del soggetto individuato come capogruppo, al quale conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, nonché l'attività che sarà assegnata a ciascun componente del raggruppamento.

I concorrenti riuniti in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio devono specificare in sede di offerta, ai sensi del comma 4 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono altresì ammessi i concorrenti aventi sede in altri stati aderenti all'Unione Europea alle condizioni previste dall'art. 45, c. 1, del D.Lgs. n.50/2016. L'esistenza degli stessi requisiti minimi richiesti ai concorrenti italiani nella presente gara sarà accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi di origine.

I documenti redatti in lingua straniera devono essere corredati dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. I concorrenti residenti nell'Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi e secondo le modalità di cui al citato D.P.R. 445/2000.

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Si precisa che con delibera della Giunta Comunale n. 83 del 01/10/2012, esecutiva, il Comune di San Felice sul Panaro ha approvato un Protocollo di Intesa in materia di appalti, in attuazione del quale il Comune di San Felice sul Panaro vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel suddetto protocollo e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

L'operatore economico concorrente che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa dovrà dichiarare di essere iscritto nella white list presso la Prefettura territorialmente competente o di avere presentato domanda di iscrizione, in alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il FVOE (Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 Luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:

Requisiti di idoneità professionale:

L'operatore economico deve possedere ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e smi:

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto;

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

a) Fatturato globale:

Si chiede all'operatore la realizzazione negli ultimi tre esercizi approvati antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di un fatturato globale non inferiore ad € 1.500.000,00 (somma dei tre anni). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}$;

b) Fatturato specifico:

Si chiede all'operatore la realizzazione negli ultimi tre esercizi approvati antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di un fatturato relativo a servizi nel settore oggetto della presente gara ovvero a prestazioni analoghe a quelle della presente gara non inferiore ad € 600.000,00 (somma dei tre anni). Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}$.

Viene richiesto sia il fatturato globale di impresa che quello relativo allo specifico settore cui appartiene il servizio, stante la complessità e specificità dell'oggetto del presente appalto.

Il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

c) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la solvibilità dell'impresa in relazione agli obblighi derivanti dalla presente procedura. Le dichiarazioni devono essere rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta.

In caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, le dichiarazioni devono essere rese per ciascuna impresa componente il raggruppamento o il consorzio. Le dichiarazioni possono, altresì, essere rese unitariamente nei confronti del raggruppamento temporaneo o consorzio, purchè venga attestata la solidità economica e finanziaria di tutte le singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice, le dichiarazioni devono essere rese per il Consorzio medesimo.

Requisiti di capacità tecniche -organizzative:

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver avuto in gestione negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando e per la durata di almeno 12 mesi consecutivi, almeno 2 contratti aventi ad oggetto servizi di gestione e/o di riqualificazione di impianti di pubblica illuminazione, per un numero complessivo di centri luminosi non inferiore a 2.000 punti luce.

b) Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9000 nel settore della gestione del servizio di pubblica illuminazione.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

c) Dotazione di personale in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione (PES) e (PAV), non inferiore al numero di 2 unità;

Fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del Codice, nel caso di R.T.I. e Consorzi ordinari, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecniche-organizzative di cui sopra devono essere posseduti secondo quanto di seguito indicato:

I requisiti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso;

Il capogruppo deve possedere singolarmente almeno il 40 % dei requisiti richiesti di cui lettere a), b) e c);

I requisiti di cui alle lettere d), e) e f) devono essere posseduti da almeno uno dei soggetti raggruppati/consorziati.

Requisiti di idoneità per l'esecuzione dei lavori

a) Possesso della qualificazione di cui all'art.60 del D.P.R. 207/2010 per prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria OG10, classifica III, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art.64 del D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata.

Resta fermo quanto previsto in materia di avvalimento e di subappalto nonché quanto previsto dagli articoli art. 183, co. 8 del Codice e 95 del D.P.R. n. 207/2010, ossia nel caso in cui l'aggiudicatario intenda affidare in tutto o in parte i lavori oggetto della concessione, questi deve possedere il requisito di qualificazione SOA (categoria e classifica congrue), per la quota parte dei lavori da eseguire; di contro, l'aggiudicatario deve possedere e dimostrare i requisiti di qualificazione per la quota parte di lavori che intende eseguire autonomamente con la propria organizzazione d'impresa, fatta salva la facoltà di avvalimento.

Qualora il concorrente di cui sopra non sia in possesso dell'Attestazione di qualificazione per prestazioni/servizi di progettazione, dovrà, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, avvalersi di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione come indicato al punto successivo.

Requisiti di progettazione

I soggetti cui verrà demandata la progettazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione al corrispondente albo professionale (ingegneri o all'ordine dei periti, ramo elettrico);
requisiti di cui all'art. 83 commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016 (Codice), nonché al §2.2.2.1 e §2.2.2.2 delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di seguito riportati:

a) aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore ad una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono le prestazioni da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui all'art. 2 del presente disciplinare;

b) aver svolto negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice (cosiddetti "servizi di punta") relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori ex art. 2 del presente disciplinare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si considera che la progettazione appartiene alla categoria IA08_Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.

Il concorrente deve indicare:

- un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per categoria OG10 e classifica non inferiore a quella richiesta nel presente bando;
- indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del quale l'offerente intende avvalersi;
- associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra

loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione;

Si precisa che la progettazione dovrà altresì rispettare le prescrizioni di cui al D.M. 28/03/2018 col quale si approvano i nuovi CAM (criteri ambientali minimi).

Il concorrente, ai fini della dimostrazione della capacità tecnico-professionale inerente i lavori, deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) Possesso di attestazione di qualificazione SOA, in cat. OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione” in classifica III o superiore per progettazione e costruzione.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva il suddetto requisito deve essere posseduto dalla/e impresa/e che eseguirà/anno i lavori.

Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, le imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione devono dimostrare il possesso dei requisiti dei progettisti (vedi paragrafi successivi) attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice.

Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E I CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

In caso di RTI, i requisiti del concessionario di cui all'art. 95 del DPR 207/2010 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

I requisiti di cui ai punti 7.3.1 lett. b) e c) devono essere posseduti da tutti i componenti.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché tecnica e professionale ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di capacità tecnica (certificazione di qualità), sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta, nel proprio DGUE, le prestazioni (lavoro/servizio/fornitura) che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del d.lgs. 50/2016, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

Ai sensi dell'art. 174, comma 6 del Codice l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Concedente. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 174, comma 5 del Codice.

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto le prestazioni richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione concedente.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso le Amministrazioni concedenti almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto di concessione.

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, espone il concessionario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto legge n. 629/1982 (convertito con modifiche nella legge n.726/1982).

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale con il subappaltatore.

Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti Pubblici.

Con riferimento ai servizi tecnici si applica l'art. 31 comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore stimato della concessione e precisamente di importo pari a € 123.739,60 (diconsi Euro centoventitremilasettecentotrentanove/60);

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso: BPER BANCA SPA FILIALE DI BOMPORTO VIA PER MODENA, 11;
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o GEIE, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 aprile 2018) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50"
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

CAUZIONE DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 13 DEL CODICE

L'offerta deve essere, altresì, corredata dalla cauzione di cui all'art. 183, comma 13, primo periodo del Codice, di importo pari a € 154.674,50 (diconsi CENTOCINQUANTAQUATTROMILASEICENTOSETTANTAQUATTRO/50), in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto posto a base di gara. Lo svincolo di tale cauzione avviene per il concorrente aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto.

La stessa può essere costituita con le modalità sopra riportate relative alla cauzione provvisoria.

GARANZIE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Per la stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- a) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice, conforme agli schemi del Decreto MISE del 19/1/2018 n. 31;
- b) polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7 del Codice, per una somma assicurata per i danni da esecuzione, di importo pari ai lavori da eseguire, per la responsabilità civile verso terzi, con massimale pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000 e con un massimo pari all'importo dei lavori contrattualizzati;
- c) polizza di responsabilità civile e professionale dei progettisti e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice per tutta la durata dei lavori e sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi, che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere per le

varianti resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata con massimale non inferiore a € 1000.000,00;

d) cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale;

e) polizza assicurativa di gestione relativa alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi (per danni a persone, cose e sinistro) durante la fase di gestione e responsabilità civile verso dipendenti e/o operai, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo, con un massimale unico non inferiore a 10.000.000, con un limite per sinistro di € 10.000.000. La polizza deve prevedere la copertura assicurativa anche in caso di colpa grave dell'assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, non interessate da condizione di inagibilità.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro le ore 12 del giorno 30.06.2023**, tramite invio all'indirizzo e-mail: anna.aragone@comunesanfelice.net e deve riportare l'oggetto: "*Richiesta sopralluogo AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO ED EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA MEDIANTE PROPOSTA DI FINANZA DI PROGETTO*", il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

I sopralluoghi si effettueranno dal giorno 03/07/2023 fino al 10/07/2023, previo accordo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso in possesso di idonee qualifiche tecniche, rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 (duecentoventi/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione della Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita dall'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sater all'indirizzo internet https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, **fissato per le ore 12,00 del 19/07/2023**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sater accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di: – accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sater per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.

Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo; – compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato "Invia offerta" **entro le ore 12,00 del 19/07/2023**.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza e pubblicate sui siti istituzionali e sulla Piattaforma Sater.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e

90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il

contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. All'interno del percorso “Invia offerta”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello di cui all'allegato messo a disposizione degli operatori economici.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di reti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese e aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato. Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione a norma dell'articolo 84 del D.Lgs n. 50/2016.

Il DGUE deve essere presentato:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
4. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale subappaltabile.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello fac-simile messo a disposizione dalla stazione appaltante, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c- bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori/servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, come citata nel Disciplinare medesimo, obbligandosi all'osservanza della loro disciplina e delle vigenti norme in materia;
5. accetta il patto di integrità.
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Felice sul Panaro adottato dalla stazione appaltante della Giunta Comunale n. 27 del 06/03/2014 reperibile al seguente link: <https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpsanfelicepanaro/publicArea/FileSystemExplorer.jsf?baseDirId=3&directory=DisposizioniGenerali/CODICEDICOMPORTAMENTO> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. dichiara di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
8. dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri connessi con la sicurezza nei luoghi di lavoro;
9. dichiara che il piano economico-finanziario presentato comprende e indica le spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui all'art. 183, comma 9, terzo periodo, del Codice;
10. accetta di dover sostenere, in caso di aggiudicazione, tutti i costi previsti dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli altri documenti di gara, nessuno escluso, che dovranno essere considerati nel Piano Economico e Finanziario da presentare in sede di gara. In particolare:
 - a. spese per pubblicità di gara, per incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, per collaudi e

per la direzione dei lavori e C.S.E.;

b. spese per l'elaborazione dell'offerta, nei casi disciplinati dall'art. 183 del Codice e nei limiti di cui al comma 9, terzo periodo, del medesimo articolo;

c. spese contrattuali e amministrative (oneri e, in generale, spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione della concessione nonché le spese di bollo per gli atti inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto).

11. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

12. accetta che le comunicazioni inerenti alla procedura di gara vengano effettuate tramite la piattaforma SATER;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

13. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica i fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;

15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).

17. (eventuale) il possesso dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sm.i. sull'importo della garanzia provvisoria prevista dal disciplinare di gara;

18. di osservare tutte le prescrizioni, specifiche tecniche e clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) denominati "Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione

pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica", approvati con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017 e integrati con DM 28 marzo 2018, in G.U. n. 98 del 28 aprile 2018 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica";

(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

19. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Dichiarazioni integrative relative ai requisiti di partecipazione

Ad integrazione di quanto dichiarato compilando la Parte IV – Criteri di selezione del DGUE, dichiarazione integrativa sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 (da presentare nel pieno rispetto del contenuto dell'allegato modello - e dell'allegato modello -) con la quale rispettivamente il concorrente (con l'allegato modello -) e i soggetti incaricati della progettazione (con l'allegato modello -) dichiarano:

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 95 del DPR. 207/2010 ovvero:

- a) Fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi n. cinque esercizi finanziari disponibili non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento; tale requisito è richiesto al fine di determinare se la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico sia sufficiente per poter eseguire correttamente il servizio.
 - b) Capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
 - c) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
 - d) Svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.
- Possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO9000 nel settore della gestione del servizio di pubblica illuminazione.

- Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI

CEI EN ISO/IEC 17000 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

- Il concorrente deve aver avuto in gestione negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando e per la durata di almeno 12 mesi consecutivi, almeno 2 contratti aventi ad oggetto servizi di gestione e/o di riqualificazione di impianti di pubblica illuminazione, per un numero complessivo di centri luminosi non inferiore a 2.000 punti luce.
- Dotazione di personale in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione (PES) e (PAV), non inferiore al numero di 2 unità;

Possesso di attestazione di qualificazione SOA, in cat. OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione” in classifica III o superiore per progettazione e costruzione.

(In ogni caso, sia per gli operatori in possesso dell'Attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione sia per gli operatori in possesso dell'Attestazione di qualificazione per la sola costruzione) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.), numero e anzianità di iscrizione all'apposito albo professionale previsto per l'esercizio dell'attività di progettazione dei soggetti individuati per lo svolgimento dei servizi di ingegneria e architettura e precisamente.

I progettisti dell'impianto di illuminazione pubblica devono possedere le competenze richieste al paragrafo 4.3.2.1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 27/09/2017 - CAM Illuminazione Pubblica, come di seguito elencate:

- iscrizione al corrispondente albo professionale (ingegneri o all'ordine dei periti, ramo elettrico);
- requisiti di cui all'art. 83 commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016 (Codice), nonché al §2.2.2.1 e §2.2.2.2 delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” di seguito riportati:
 - a) aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore ad una volta l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono le prestazioni da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui all'art. 2 del presente disciplinare;
 - b) aver svolto negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice (cosiddetti “servizi di punta”) relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori ex art. 2 del presente

disciplinare, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

Ai fini della dimostrazione dei requisiti si considera che la progettazione appartiene alla categoria IA08_Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.

Il concorrente deve indicare:

- un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per categoria OG10 e classifica non inferiore a quella richiesta nel presente bando;
- indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del quale l'offerente intende avvalersi;
- associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del d.lgs. n. 50/2016, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della progettazione;

In sede di presentazione dell'offerta, dovranno essere indicati i nominativi dei singoli progettisti, persone fisiche personalmente responsabili, con la specificazione delle relative qualificazioni professionali. Dovrà essere inoltre indicata, nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. I progettisti dovranno essere in regola con gli adempimenti formativi, laddove previsti dai rispettivi collegi od ordini professionali o delle associazioni di categoria, ed in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali, come specificato nel presente Disciplinare.

Nota bene:

Il soggetto incaricato della progettazione dovrà compilare apposita dichiarazione ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE.

La presente dichiarazione integrativa deve essere presentata nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui alla delibera ANAC n. 464/2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;

2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore qualora non presente all'interno della polizza stessa, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; (N.B. Sono esonerate dalla presentazione dell'impegno le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);
3. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice devono allegare copia conforme della certificazione, che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione o autocertificazione attestante il possesso delle certificazioni di qualità;
4. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
5. copia ricevuta pagamento contributo ANAC
6. Attestazione del versamento dell'imposta di bollo.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta tecnica": l'offerta tecnica firmata digitalmente deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica relativa al PROGETTO;
- b) Relazione tecnica relativa ai SERVIZI;
- c) PROGETTO DEFINITIVO redatto ai sensi dell'articolo 23 comma 7 del Codice dei Contratti;
- d) BOZZA DI CONVENZIONE;

Le relazioni contengono proposte tecnico-organizzative che illustrano, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto i seguenti elementi:

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La relazione tecnica relativa al progetto, redatta in lingua italiana dovrà essere contenuta in un massimo di n. 8 cartelle formato A4 (Caratteristiche tecniche di redazione del testo: carattere tipo Times New Roman 11 pt, interlinea 1.0).

La relazione tecnica redatta ai servizi, in lingua italiana dovrà essere contenuta in un massimo di n. 8 cartelle formato A4 (Caratteristiche tecniche di redazione del testo: carattere tipo Times New Roman 11 pt, interlinea 1.0).

Le pagine eccedenti non saranno valutate dalla Commissione.

Si precisa che la Commissione terrà conto anche della chiarezza e precisione della descrizione di quanto offerto: in presenza di descrizioni vaghe, carenti, che possano prestarsi ad interpretazioni ambigue o che comunque dal punto di vista contrattuale non diano certezze riguardo all'adempimento degli obblighi assunti, la Commissione applicherà opportune riduzioni dei coefficienti.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, del contenuto riferito all'offerta di uno o più criteri di valutazione, comporterà l'attribuzione di nessun punto al relativo criterio sempre che la stazione appaltante non ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico deve: 1) inserire nella busta C (Offerta economica), a pena di esclusione, l'offerta economica, firmata digitalmente, predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

1. il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 383/1993 o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1966/1939;
2. il piano di ammortamento;
3. il computo metrico estimativo (le voci utilizzate devono corrispondere a quelle dei computi metrici allegati ai capitoli del progetto definitivo);
4. l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo l'allegato modello offerta economica al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
 - a) la dichiarazione del ribasso percentuale che si intende applicare all'importo annuo del canone di concessione posto a base di gara pari ad euro ad € 307.724,00 (diconsi trecentosettemilasettecentoventiquattro/00).

b) La riduzione sui tempi di esecuzione degli interventi iniziali di adeguamento, proposti dal Promotore in giorni/mesi, dalla data di consegna dei lavori, da indicarsi come numero di mesi di anticipo per un massimo di 4. Il numero di mesi va indicato in cifra tonda.

c) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.

d) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice corredata da dichiarazione che gli stessi non sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16 del Codice e sono inclusi nell'offerta.

In ogni caso la percentuale di ribasso deve essere indicata sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza tra cifre e lettere verrà considerato prevalente la percentuale scritta in lettere.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 26 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, e art. 95, comma 10, del Codice, il costo della manodopera e il costo degli oneri di sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'impresa dovranno essere indicati nell'offerta a pena di esclusione.

L'offerta economica deve comprendere anche il piano economico-finanziario della concessione, asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell'art. 183 del Codice, presentato anche in formato elettronico, con l'indicazione delle formule di calcolo, in ossequio a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28/03/2018, contenente i seguenti elementi:

- Convenienza economica;
- Margine di contribuzione;
- Reddito netto di commessa;
- Flussi di cassa e valutazione finanziaria;
- Valore Attuale Netto (VAN);
- Tasso interno di rendimento (TIR);
- Pay-back period.

Il PEF secondo quanto indicato al cap. 3.3.4 del D.M. 28/03/2018 dovrà altresì includere:

- Costo per le spese tecniche;
- Costo per la redazione dei documenti richiesti dalla procedura di aggiudicazione;
- Costo degli interventi;
- i costi relativi alla spesa energetica e alla gestione nella situazione ex ante e in quella ex post;
- i tempi della realizzazione degli interventi;
- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile;
- la valutazione del periodo di ritorno degli investimenti;
- il calcolo dei risparmi economici annuali per energia e manutenzione;
- nonché il Piano di ammortamento relativo agli investimenti proposti nel progetto dall'impresa concorrente.

Tutti i documenti componenti l'offerta economica, a pena di esclusione, sono sottoscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'offerta è vincolante per 180 giorni. L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione dell'offerta stessa non si proceda alla aggiudicazione della concessione (salvo i casi di presentazione di eventuali ricorsi).

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Inserire nel campo "Offerta economica" sulla piattaforma Sater: - la percentuale unica di ribasso offerta rispetto all'importo sopra indicato.

Nel caso di differenza tra il ribasso indicato nel modello offerta economica e quello indicato nel campo "Offerta economica" prevale il valore indicato nel modello offerta economica.

La stazione appaltante, in ogni caso, terrà conto dei valori indicati dal concorrente nel Modello offerta economica, che costituiranno i valori contrattuali.

INVIO DELL'OFFERTA

L'operatore economico visualizzato il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sater restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta". Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	<i>85 punti</i>
Offerta economica	<i>15 punti</i>
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica avverrà secondo i seguenti criteri e sub-criteri:

1. Qualità tecnica e funzionale del progetto: Max 45 punti

Sub criteri di valutazione	Sub-peso (punti massimi ottenibili)
1.1 Qualità e completezza degli elaborati relativi allo stato di fatto e agli interventi di efficientamento ed adeguamento previsti nel progetto.	5 punti
1.2 Qualità e coerenza degli interventi offerti di efficientamento energetico ed implementazione impianti ed offerta di interventi migliorativi/aggiuntivi, rispetto al progetto posto a base di gara.	27 punti
1.3 Riduzione del tempo di effettuazione dei lavori di efficientamento e di implementazione impianti.	8 punti
1.4 Qualità dei materiali e componenti costruttivi previsti nel progetto.	5 punti
Totale	45

2. Qualità tecnica e funzionale dell'offerta gestionale: Max 40 punti

Sub criteri di valutazione	Sub- peso (punti)
2.1 Qualità e funzionalità della struttura organizzativa offerta per lo svolgimento del servizio, con riferimento al numero, professionalità ed esperienza delle risorse umane impiegate, alle strumentazioni ed attrezzature a disposizione e alle modalità organizzative interne adottate per l'approvvigionamento dei materiali.	10 punti
2.2 Qualità e coerenza degli interventi manutentivi offerti ed offerta di servizi aggiuntivi/migliorativi inclusi nel canone di gestione, rispetto al piano di gestione posto a base di gara.	15 punti
2.3 Qualità e funzionalità del sistema informativo di comunicazione fra gestore ed Ente in termini di sistema di reporting, integrazione con il sistema di telecontrollo e telerilevazione, funzionalità e facilità di utilizzo per gli uffici comunali, sistema di interrogazione e download di dati, informazioni e cartografia	5 punti
2.4 Funzionalità e qualità del sistema di telecontrollo e rilevazione degli impianti	5 punti
2.5 Qualità e funzionalità di un servizio di segnalazione dei disservizi per i cittadini conforme al paragrafo 4.4. del DM 28 Marzo 2018	5 punti
Totale	40 punti

CRITERI MOTIVAZIONALI DI VALUTAZIONE

Con riferimento ai diversi criteri di valutazione la Commissione giudicatrice effettuerà le proprie valutazioni sulla base dei seguenti criteri motivazionali di valutazione:

Sub Criterio 1.1

Saranno preferiti le proposte progettuali che redigeranno in maniera più compiuta ed approfondita:

- ☐ la mappatura delle reti esistenti, il censimento dei punti luce e delle forniture, l'acquisizione di ulteriori dati quali dimensioni, ubicazioni, materiali, stato di conservazione ecc., finalizzati alla redazione del successivo progetto di adeguamento ed efficientamento energetico.
- ☐ il progetto delle opere di adeguamento ed efficientamento da realizzare sulle reti, i sostegni, i punti luce, i quadri elettrici di distribuzione e delle forniture, il grado di dettaglio delle computazioni degli interventi (non economiche), del crono programma degli interventi, la gestione delle interferenze, relazioni tecniche e specialistiche, ecc.

Sub Criterio 1.2

Saranno preferite in ordine di priorità le proposte progettuali che offriranno il miglioramento della proposta progettuale posta a base di gara in termini di:

- ☐ completezza degli interventi dal punto di vista prestazionale e di risparmio energetico, grado di estendimento degli interventi anche al di fuori degli ambiti previsti dal progetto;
- ☐ sistema di regolazione, di telecontrollo e di fornitura di servizi integrati;
- ☐ Qualità del sistema di infrastrutturazione della rete di illuminazione comunale con la trasmissione dei dati;
- ☐ proposte integrative puntuali di intervento, implementazione di servizi tecnologici integrati e di valorizzazione;

Sub Criterio 1.3

Il criterio sarà valutato sulla base del tempo offerto dal concorrente che dovrà essere coerente con il cronoprogramma del progetto definitivo offerto. Sarà valutato sulla base della seguente formula:

$$P_i = P_{\max} \times (TL_{\min} / TL_i)$$

Dove:

P_i è il punteggio per il criterio assegnato al concorrente i -esimo arrotondato alla seconda cifra decimale;

$P_{\max}$ è il punteggio massimo attribuibile al criterio pari a 8;

TL_i è il tempo in riduzione offerto dal concorrente i -esimo, espresso in giorni naturali successivi, rispetto alla durata dei lavori prevista dal progetto posto a base di gara che non potrà essere inferiore a 200 e superiore a 365.

Per valori inferiori a 200 il punteggio verrà attribuito assegnando a TL_i il valore 200.

Per valori superiori a 365 l'offerta sarà esclusa in quanto superiore alla base d'asta e quindi non accettabile.

Sub Criterio

1.4

Saranno preferite in ordine di priorità le proposte progettuali che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini di:

- ☐ garanzie di funzionamento sui prodotti illuminotecnici e relativi accessori offerti;
- ☐ facilità di reperimento sul mercato e vita attesa di produzione dei prodotti, qualità prestazionali dei materiali e relativa certificazione;
- ☐ grado di robustezza e durabilità, grado di protezione ed isolamento rispetto agli agenti esterni dei prodotti;

Sub Criterio 2.1

Saranno preferite in ordine di priorità le proposte progettuali che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini di:

- ☐ struttura organizzativa proposta con riferimento al numero di persone impegnate specificatamente per le diverse prestazioni da erogare, la loro qualifica ed esperienza professionale;
- ☐ organizzazione e dotazione dei mezzi operativi ed attrezzature impiegati per lo svolgimento dei servizi;
- ☐ struttura organizzativa aziendale a disposizione per lo svolgimento dei servizi e per l'approvvigionamento dei materiali;

Sub Criterio 2.2

Saranno preferite in ordine di priorità le proposte progettuali che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini di:

- ☐ modalità utilizzate per la conduzione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli impianti,
- ☐ modalità organizzativa del servizio di reperibilità e di pronto intervento, tempi previsti per l'espletamento dei relativi servizi richiesti;
- ☐ modalità di pianificazione del servizio e le operazioni di manutenzione (specifiche e frequenze);
- ☐ procedure di monitoraggio per lo svolgimento del servizio, controllo delle prestazioni erogate, controllo dei livelli di servizio assicurato;

Sub Criterio 2.3

Saranno preferite in ordine di priorità le proposte progettuali che offriranno il miglioramento della proposta progettuale in termini di:

- ☐ sistema di reporting, sistema di interrogazione e download di dati, informazioni e cartografia, georeferenziazione delle reti e impianti, integrazione con il sit comunale;
- ☐ funzionalità e facilità di utilizzo per gli uffici comunali, con riferimento ai sistemi di sicurezza (password), tipologie di restrizioni e numero di accessi contemporanei al sistema;
- ☐ integrazione con il sistema di telecontrollo, tele gestione e tele rilevazione degli impianti;

Sub Criterio 2.4

Saranno preferite in ordine di priorità le proposte progettuali che offriranno sistemi di telecontrollo e gestione degli impianti quanto più completi e con elevato grado di affidabilità;

Sub Criterio 2.5

Saranno preferite in ordine di priorità le proposte progettuali che offriranno un servizio di segnalazione dei disservizi quanto più fruibile dall'utenza ed intelligibile.

Le integrazioni tecniche migliorative dovranno essere riferite alla progettazione esecutiva posta a base di gara, non dovranno alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera e non potranno, a

pena di esclusione, comportare offerte economiche in aumento rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi (criteri o sub-criteri) è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

a) Mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario.

I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	nulla
0,1	Minima
0,2	ridotta
0,3	Limitata
0,4	Parziale
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

A ciascuno degli elementi quantitativi è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare.

La gara è ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, previa verifica dell'idoneità e fattibilità della stessa.

18.3. OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un punteggio calcolato tramite la seguente formula

$$P = (R_{off} / R_{maxoff})$$

dove

R_{off} = Ribasso offerto

R_{maxoff} = Massimo Ribasso Offerto

L'aggiudicazione avverrà sommando i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche ed economiche.

La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta. Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi, per determinare il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione procederà, in relazione a ciascuna offerta, alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....

Pn = peso criterio di valutazione n

In caso di pari merito, la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggiore Punteggio di Qualità.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 20/07/2023, alle ore 9,00, presso il Servizio unico Appalti dell'Unione comuni del Sorbara e sulla Piattaforma SATER.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto.
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" www.unionedelsorbara.mo.it

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, ECONOMICHE e TEMPORALI

La commissione giudicatrice successivamente, in seduta virtuale e pubblica, attraverso l'ausilio della Piattaforma Sater, procede all'apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti ammessi, tramite la Piattaforma.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche e temporali.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti si presentino in parità per l'offerta tecnica e anche per l'economica, si procederà a norma dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Ove permanga ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97 co. 3 d.lgs. 50/2016, il calcolo dell'anomalia, sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto all'art. 97 co. 6 d.lgs. 50/2016.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al servizio accesso riservato – FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, agli operatori posti successivamente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, agli aggiudicatari, automaticamente al momento della stipula del contratto di appalto, agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della documentazione antimafia, salvo il successivo recesso dall'Appalto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

L'Appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.l. 76/2020 conv. in Legge 120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- A) la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
- B) Le ulteriori polizze di cui all'art. 103 comma 7 del Codice come previsto nel CSA:
 - La garanzia assicurativa che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
 - La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

L'Appalto sarà stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa".

L'Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice gli aggiudicatari comunicano, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

<https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpsanfelicepanaro/publicArea/AmministrazioneTrasparente.jsf?paramid=87>

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- * trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- * comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- * comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- * comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- * comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite il sito internet:

<https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpsanfelicepanaro/publicArea/AmministrazioneTrasparente.jsf?paramid=87>

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet <http://www.unionedelsorbara.mo.it>, <https://cityportal.unioneareanord.mo.it/cpsanfelicepanaro/publicArea/AmministrazioneTrasparente.jsf?paramid=87>.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento per le procedure di gara è l'Unione comuni del Sorbara ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec - unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it, tel. 059 800711, mail appalti@unionedelsorbara.mo.it;
- b) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) Lepida spa 051/6338860;
- c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione comuni del Sorbara implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità

giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL DIRIGENTE